



**DELIBERA N. 189/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO “SKY SPORT 1”) PER LA VIOLAZIONE DELLA  
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 5, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**(PROC. N. 2802/ZD)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;



VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta d’ufficio da questa Autorità mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stata rilevata la presunta violazione della disposizione normativa di cui all’art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 da parte della società Sky Italia S.r.l., con sede in Milano, via Monte Penice n. 7, fornitore del servizio di media audiovisivo “SKY SPORT 1”.

La Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità ha accertato, contestato e notificato, in data 25 maggio 2021, - CONT. 13/21/DCA N°PROC. 2802/ZD - alla società Sky Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo “SKY SPORT 1” la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 177/05.

In particolare, è stata accertata e contestata la trasmissione sul predetto servizio di media audiovisivo, in data 09 aprile 2021, di comunicazioni commerciali audiovisive nella misura e per la durata, così come di seguito specificato:

GIORNO	FASCIA ORARIA	AFFOLLAMENTO PUBBLICITARIO ORARIO	DURATA LORDA/NETTA
09/04/2021	21:00:00 22:00:00	20,11%	00:12:16 / 00:12:04

### **2. Deduzioni della società**

La succitata società, nel presentare scritti difensivi acquisiti al prot. n. 0281733 del 25 giugno 2021 di questa Autorità, ha eccepito quanto segue.

“[...] i fatti oggetto di analisi sono successivi alla scadenza del termine per il recepimento in Italia della “Direttiva (UE) 2018/1808 [...]. Peraltro, la Commissione UE ha già avviato verso l’Italia una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE per il mancato recepimento nei termini della nuova Direttiva AVMS.



[...] *la nuova Direttiva AVMS disciplina ex novo i limiti di affollamento pubblicitari sostituendo il limite di affollamento orario in favore di un nuovo regime misurato su diverse fasce temporali. In particolare, l'attuale art. 23 stabilisce quanto segue: "1. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e le ore 18.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita nella fascia oraria compresa fra le ore 18.00 e le ore 24.00 non supera il 20 % di tale fascia oraria (...)"*.

*In considerazione di quanto sopra, è del tutto evidente come:*

- i. le modifiche introdotte con la Direttiva del 2018 siano già vincolanti per le autorità nazionali interne in ragione del ritardo dello Stato italiano nel recepimento;*
- ii. le summenzionate disposizioni della Direttiva siano sufficientemente chiare, precise e dettagliate nel proprio contenuto precettivo, risultando senza dubbio self executing, e che, per l'effetto, incomba in capo a questa Autorità un preciso obbligo di leale cooperazione e di salvaguardia dell'effetto utile delle finalità di armonizzazione della Direttiva, perfettamente valida per il diritto UE sebbene non recepita a causa dell'inadempimento nazionale.*

*Di conseguenza, appare del tutto evidente alla scrivente come questa Autorità sia chiamata a disapplicare l'art. 38, co. 5, del TUSMAR ed applicare invece in via diretta i nuovi limiti previsti dalla direttiva sopra citata. Difatti, da un lato, la scrivente ha un pieno diritto all'invocazione unilaterale della Direttiva del 2018 nei confronti di questa Autorità come presupposto di archiviazione del procedimento in oggetto e, dall'altro, ha anche un legittimo affidamento nell'applicazione dei limiti più favorevoli previsti dalla medesima.*

*Così correttamente procedendo, non sarebbe stato rilevato alcuno sforamento dei limiti di affollamento pubblicitario nel corso della programmazione oggetto della Vostra segnalazione. Inoltre, le percentuali di affollamento registrate nella fascia temporale 18:00-24:00, nel giorno e sul canale indicati nella contestazione, sono complessivamente inferiori perfino al limite orario del 12% attualmente previsto dalla norma interna di cui si chiede la disapplicazione e, peraltro, da Sky già ritenuta illegittima.*

[.....] *Fermo quanto sopra, la scrivente segnala che, ove ciononostante venisse ancora applicata la normativa di attuazione di cui alla Direttiva 2010/13/UE, la supposta eccedenza è riconducibile solo ad una accidentale coincidenza di alcuni fattori del tutto imprevedibili e che rendono ancora più necessaria l'applicazione dei nuovi termini previsti dalla Direttiva 2018, dal momento che la loro flessibilità è in grado di coprire anche ipotesi quali quelle occorse a Sky. In particolare, la supposta eccedenza ha riguardato un evento sportivo in diretta (partita di tennis).*

*Come noto, lo svolgimento degli eventi sportivi live non è prevedibile, dipendendo da fattori contingenti e legati allo sviluppo degli stessi in campo. In particolare, nel caso concreto, la durata della partita di tennis in diretta è stata prolungata oltre l'orario programmato: questo prolungamento ha determinato lo slittamento nell'ora*



*contestata di un break la cui trasmissione era prevista nell'ora antecedente (i.e. 20:00-21:00).*

*Inoltre, con riferimento all'evento, sempre in diretta (torneo di golf), in onda nella successiva fascia 21:00-22:00), i break nel live feed dell'evento ricevuto da Sky erano più ravvicinati rispetto a quanto era stato previsto da Sky con riguardo alla scaletta, e questo ha comportato che Sky, inconsapevolmente, si sia ritrovata a tramettere due break in più nell'ora contestata. [...].*

*Alla luce di quanto sopra, si chiede all'Autorità di:*

*- annullare, in via di autotutela, il procedimento in oggetto;*  
*- in subordine, disporre l'archiviazione della contestazione anche ai sensi dell'art. 3 l. 689/81;*

*- in ulteriore subordine, l'applicazione del minimo edittale.”*

Si fa presente, inoltre, che la parte, una volta presentata, in data 31 maggio 2021, apposita istanza, ha esperimento accesso agli atti in data 04 giugno 2021.

Infine, per ulteriori approfondimenti istruttori conclusosi con il rilascio di apposito parere da parte del Servizio giuridico di questa Autorità in ordine alla non diretta applicazione dell'art. 23 della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 nella vicenda contestata, il termine di adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, già fissato al 22 ottobre 2021, è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” approvato con delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS.

In particolare, il predetto termine è sospeso per il tempo strettamente necessario ai fini dell'acquisizione degli ulteriori elementi di valutazione dalla data dei protocolli interni e, comunque, fino ad un massimo di 20 giorni.

Tanto premesso, rilevato che le date dell'avvio e della conclusione degli approfondimenti istruttori in esame sono risultati, rispettivamente, i giorni 13 luglio 2021 e 4 ottobre 2021, il termine di adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio scade il giorno 11 novembre 2021.

La Direzione servizi media di questa Autorità ha comunicato, con nota prot. 0391711 del 04 ottobre 2021, alla società Sky Italia S.r.l. l'avvenuta sospensione del termine di adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio e il nuovo termine di conclusione del presente procedimento sanzionatorio.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, si ritiene che la società Sky Italia S.r.l. sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 per i motivi, di seguito, esposti.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine alla diretta applicazione dell'art. 23 della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 nella vicenda in esame, si ritiene che la disposizione normativa testé citata non risulti essere sufficientemente precisa e non condizionata, tale da non richiedere l'emanazione di un apposito atto di



recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale che disciplini, così, l'esatta portata del nuovo regime dell'affollamento pubblicitario disposto per fasce temporali, come stabilito dalla direttiva 2018/1808.

In altri termini, la disposizione normativa oggetto di esame, ancorché non recepita nel termine previsto, non presenta un contenuto sufficientemente preciso e, quindi, non condizionato, richiedendo, così, l'adozione di ulteriori atti da parte del singolo Stato membro ai fini della sua applicazione.

L'art. 23 della 2018/1808, non assumendo, così, efficacia diretta, c.d. effetto diretto verticale, non consente, allo stato degli atti, al singolo di far valere nei confronti di uno Stato membro la propria posizione giuridica soggettiva.

Tali asserzioni risultano avvalorate dalle seguenti argomentazioni.

Al fine di *“mantenere un livello sufficiente di tutela dei consumatori in materia”* di affollamenti pubblicitari, a ciascun Stato membro è riconosciuta, ai sensi dell'art. 4, par. 1 della direttiva 2010/13/UE, non modificata dalla direttiva 2018/1808, *“la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione”*.

Ne consegue che, in fase di recepimento della direttiva 2018/1808, il legislatore italiano dovrà necessariamente prevedere, per assicurare il bilanciamento della tutela degli interessi dei consumatori/telespettatori con quella degli interessi finanziari dei fornitori di servizi di media audiovisivi, limiti di affollamento pubblicitario più particolareggiati, eventualmente anche più rigorosi di quelli stabiliti dalla normativa europea, differenziandoli e articolandoli in base alle specificità delle diverse tipologie di fornitore di servizi media audiovisivi - concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, servizi di media in chiaro diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, servizi di media a pagamento - che opera nel mercato nazionale di riferimento, in linea con quanto fatto in sede di recepimento della normativa europea antecedente all'adozione della direttiva 2018/1808 (v. art. 38, d.lgs. 177/05).

Quanto testé asserito, ossia la sussistenza di disposizioni normative nazionali conformi al diritto dell'Unione europea, recanti limiti di affollamento pubblicitario *“differenziati”*, è stata, peraltro, già riconosciuto in maniera esplicita dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione, fra gli altri, del menzionato art. 4, par. 1, della direttiva sui servizi di media audiovisivi relativamente a un causa, tuttora pendente, incardinata proprio dalla società Sky Italia S.r.l. dinanzi al T.A.R. Lazio, Sez. II, R.G. 9422/2011, per l'annullamento della delibera n. 233/11/CSP, che, analogamente a quanto prospettato nel presente procedimento sanzionatorio, aveva sanzionato la predetta società per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario di cui all'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05

Per la Corte di giustizia - sentenza del 18 luglio 2013, Sky Italia S.r.l., C-234/12 della Corte di giustizia - la previsione di una disciplina *“equilibrata”* degli affollamenti pubblicitari fra interessi contrapposti - *“delle emittenti televisive e degli inserzionisti, da un lato, e degli interessi degli aventi diritto, ossia gli autori e i realizzatori, e della categoria di consumatori rappresentata dai telespettatori, dall'altro”* - costituisce il



fondamento della facoltà riconosciuta agli Stati membri in sede di attuazione a livello nazionale delle previsioni di cui all'art. 23 della direttiva 2010/13/UE, fermo restando, da una parte l'osservanza della soglia minima di tutela garantita dal limite massimo di affollamento pubblicitario indicato nell'art. 23 medesimo e dall'altra parte della condizione che le disposizioni normative nazionali non violino il principio di proporzionalità.

Quanto pronunciato dalla Corte di giustizia risulta essere stato confermato, poi, dalla Corte costituzionale - sentenza 7 ottobre 2015, n. 210 - che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05, affermando, espressamente, che la disposizione normativa da ultimo menzionata, nel modulare i limiti di affollamento pubblicitario in funzione delle oggettive diversità dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, risulta coerente con la *ratio* della direttiva stessa, come espressamente individuata dalla Corte di giustizia, “*in quanto volta a realizzare la equilibrata tutela degli interessi delle emittenti televisive, da un lato, e di quelli dei consumatori - telespettatori, dall'altro*”.

Tali argomenti, pertanto, - in modo particolare l'adozione di una normativa nazionale di recepimento che operi una “*modulazione dei limiti di affollamento pubblicitario televisivo*” - portano a ritenere che la disposizione normativa di cui alla direttiva 2018/1808, che modifica il testo dell'art. 23 della direttiva 2010/13/UE, non risulti provvista di efficacia diretta, ma debba essere recepita dal legislatore nazionale, a cui spetta il compito di realizzare l'obiettivo prioritario di tutelare gli interessi dei consumatori/telespettatori contro gli eccessi della trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive, pur sempre, però, garantendo la libertà di iniziativa economica, e fissando, eventualmente, limiti più dettagliati rispetto a quelli previsti dalla direttiva in corso di recepimento.

In altri termini, la necessità di adattare la disciplina nazionale sui limiti di affollamento pubblicitario alle diversità oggettive dei vari fornitori di servizi di media audiovisivi risulta coerente con la *ratio* delle norme comunitarie e, al tempo stesso, indispensabile al fine di assicurare una tutela equilibrata dei diversi interessi sopra indicati.

Ora, i principi e i criteri direttivi sopra esposti sono stati fatti propri dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento della direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*” che, infatti, prevede l'espresso obbligo per il Governo di “*prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo principi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità*”.

Alla luce di quanto sopra argomentato, in conformità all'art. 288 TFUE che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità circa la forma e i mezzi per soddisfare l'obbligo di attuazione della direttiva, discrezionalità, però, non slegata da una valutazione di congruità delle misure nazionali di trasposizione al risultato prescritto dalla direttiva stessa, è indubbio che in forza dell'esercizio di delega per l'attuazione



della direttiva (UE) 2018/1808 – art. 3, l. 22 aprile 2021 n. 53 - sia necessaria l'adozione di un apposito decreto legislativo ai fini del recepimento della disposizione normativa di cui alla direttiva (UE) testé citata, che consenta, così, a sua volta, il riordinamento delle disposizioni normative di cui al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici anche perché *“semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di una adeguata pubblicità,”* non sono state considerate dalla Corte di giustizia valido adempimento dell'obbligo di recepimento delle direttive medesime. (C. giust., 13 marzo 1997, 197/96, Commissione c. Francia; C. giust., 15 marzo 2012, C-46/11, Commissione c. Polonia).

Riguardo alle ulteriori eccezioni di parte – *“la supposta eccedenza è riconducibile solo ad una accidentale coincidenza di alcuni fattori del tutto imprevedibili [...]*”, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

Nella vicenda in esame, quanto eccepito dalla società Sky Italia S.r.l. non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive oltre il limite di affollamento pubblicitario orario, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di affollamento pubblicitario, dalla documentazione versata in atti è emerso che la società Sky Italia S.r.l. non abbia addotto alcuna prova che quell'evento segnalato – la messa in onda di un evento sportivo, partita di tennis, oltre l'orario programmato - sia stato causato da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n.177/05.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a



dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, ma soprattutto non ha provato di aver adottato le misure tanto preventive, quanto correttive secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, l'evento segnalato sia dipeso, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui all'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che l'evento segnalato dalla parte - "*la supposta eccedenza è riconducibile solo ad una accidentale coincidenza di alcuni fattori del tutto imprevedibili [...]*" e, in particolare, la messa in onda di un evento sportivo, partita di tennis, oltre l'orario programmato - non potesse, comunque, essere fronteggiato tramite il ricorso a ulteriori misure organizzative/gestionali, da valutarsi in concreto, sufficienti ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05, "*la trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche analogiche, non può eccedere per l'anno 2010 il 16 per cento, per l'anno 2011 il 14 per cento, e, a decorrere dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*";

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta dalla società Sky Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo "SKY SPORT 1" nel corso della

trasmissione della programmazione televisiva, il giorno 09 aprile 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00.00 e le ore 22.00.00, in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 per l'avvenuta messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive nella misura pari al 20,11% dell'affollamento pubblicitario orario;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un solo episodio di violazione della normativa di settore nella giornata di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

Il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, infatti, si è verificato in una sola fascia oraria nell'arco della singola giornata di programmazione televisiva e in misura tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli a danno dei telespettatori e notevoli indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo in esame.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La predetta società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.



#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano un bilancio in perdita e ricavi pari a euro 2.888.247.439.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

#### **ORDINA**

alla società Sky Italia S.r.l., codice fiscale 04619241005, con sede legale in Milano, Frazione Rogoredo Santa Giulia, via Monte Penice n. 7, fornitore del servizio di media audiovisivo "Sky Sport 1", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 189/21/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 189/21/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 21 ottobre 2021

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba